

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 15 dicembre 2022, n. 251
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Revisione dell'Albo Regionale delle pro loco di Puglia. Conferma iscrizione dell'associazione turistica pro loco Putignano. (OBO 2.3.2.)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP, riceve dallo stesso la seguente relazione.

Premesso che

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la **L.R. 25/2018** "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'**art. 7** che:

"1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.

3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco."

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'**art. 4**, che la pro loco:

"a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico -culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico - ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.",

e, all'art. 5, prevede che:

“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.”
L'articolo 10 della legge regionale prevede che, con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall'albo regionale delle pro loco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

“a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) manifesta impossibilità di funzionare;

c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata”.

L'articolo 3, comma 7, della citata legge regionale prevede che l'albo regionale è soggetto a revisione triennale. Il successivo articolo 9 sancisce che la competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, verifica, con cadenza triennale, l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle predette disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere dall'associazione. All'esito delle predette attività, la medesima struttura, tramite determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell'iscrizione all'albo oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.

Considerato che

con nota prot. n. AOO_056-0001626 del 20/05/2021, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia nonché inviata, tramite Pec / Racc. A-R, alle Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, è stata **avviato il procedimento di revisione triennale dell'Albo regionale**. Tale nota fissava il termine del 31 luglio 2021 entro cui inviare l'istanza di conferma di iscrizione all'albo, utilizzando il format predisposto, unitamente alla relativa documentazione prevista. Con successiva nota prot. n. AOO_056-0002737 del 10/08/2021, anch'essa pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia nonché inviata, tramite Pec / Racc. A-R, alle Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, il termine entro cui inviare l'istanza di conferma di iscrizione all'albo con la relativa documentazione è stato posticipato alla data del 30 settembre 2021.

Il procedimento di revisione dell'albo regionale prescrive che le associazioni pro loco iscritte producano istanza debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alle predette note, unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. copia certificazione di attribuzione del codice fiscale;
- c. elenco soci aggiornato;
- d. vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
- e. bilancio consuntivo dell'anno 2020;
- f. sintesi delle attività dei progetti svolti nel triennio 2018 – 2020;
- g. dichiarazione sull'idoneità dei locali utilizzati dall'associazione (contenuta in seno al modello di domanda);
- h. indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni istituzionali (da indicare nella domanda).

Con determinazioni dirigenziali n. 25 del 17 febbraio 2022 (pubblicata sul Burp n. 21 del 24 febbraio 2022)

e n. 29 del 24 febbraio 2022 (pubblicata sul Burp n. 25 del 3 marzo 2022) si è provveduto, all'esito del procedimento di revisione triennale dell'albo regionale delle pro loco, a confermare l'iscrizione a tale albo di n. 226 associazioni e a cancellare n. 18 associazioni.

In seno alla predetta determinazione dirigenziale n. 29 del 24 febbraio 2022 si precisava di rinviare a successivo e separato atto dirigenziale l'adozione delle opportune determinazioni relative all'associazione turistica pro loco di Putignano per cui era in corso un supplemento di istruttoria.

Ciò in quanto la pro loco di Putignano aveva presentato istanza di conferma di iscrizione all'albo regionale, allegando la relativa documentazione, acquisita agli atti al prot. n. AOO_056/0002559 del 29/07/2021, ma precisando che con riferimento alla sede sociale era in corso il trasferimento provvisorio della sede presso altro immobile in quanto i locali di proprietà comunale siti in piazza Plebiscito 1, utilizzati in passato come sede sociale, erano interessati da interventi di ristrutturazione.

Inoltre, medio tempore, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività istruttoria sulla documentazione prodotta, era pervenuta istanza di cancellazione della pro loco di Putignano da parte dello studio legale Avv. Stefano Maria Sisto, in nome e per conto di due ex soci dell'associazione, acquisita al prot. n. AOO_056/26/10/2021/0003611, con cui si rilevavano una serie di irregolarità nella gestione dell'associazione che avrebbero danneggiato anche la posizione dei due ex soci.

Ritenuto che

preso atto sia della precisazione contenuta nell'istanza di conferma di iscrizione relativamente alla sede sociale sia dei contenuti dell'istanza di cancellazione, la Sezione avviava un'ulteriore attività istruttoria.

In particolare, con nota prot. n. AOO_056-0003676 del 28/10/2021, la Sezione richiedeva chiarimenti e/o ulteriori informazioni sia al Comune di Putignano, competente per territorio, sia al Comitato regionale Unpli Puglia, considerato che la succitata istanza riportava una serie di richiami a tale comitato.

In riscontro alla predetta richiesta di informativa, il **Comitato regionale Unpli Puglia**, con nota acquisita al prot. n. AOO_056/15/11/2021/0003868, ha confermato quanto rappresentato dallo studio legale nella citata istanza di cancellazione.

In riferimento, invece, al **Comune di Putignano**, nell'ambito della corrispondenza intercorsa, in particolare con nota prot. n. AOO_056-0000447 del 09/02/2022, la Sezione chiedeva di verificare, nello specifico, quale fosse l'attuale ubicazione della sede dell'associazione pro loco nonché l'adeguatezza e l'idoneità dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali, di relazionare circa quanto riportato nell'istanza presentata dallo studio legale Sisto relativamente ai rapporti intercorsi tra il Comune di Putignano e il legale rappresentante dell'associazione pro loco, nonché di relazionare circa i rapporti intercorsi tra il Comune di Putignano e il commissario ad acta nominato dal presidente di Unpli Puglia a seguito del commissariamento dell'associazione pro loco disposto dal Comitato Regionale Unpli Puglia.

Con nota prot. n. 10857 del 16.02.2022, acquisita al prot. n. AOO_056/16/02/2022/0000541, **l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Putignano** riscontrava la predetta nota comunicando di non essere a conoscenza dell'attuale ubicazione della sede sociale della pro loco, che non intercorre alcuna attività amministrativa con la predetta associazione, che il commissario ad acta nominato da Unpli non ha preso contatti con l'ufficio.

Il presidente dell'associazione pro loco Putignano, con nota del 21.02.2022, acquisita agli atti al prot. n. AOO_056/21/02/2022/0000585, comunicava che **la sede sociale è temporaneamente ubicata in Corso Garibaldi 23**, nelle more del completamento dei lavori di ristrutturazione della sede di piazza Plebiscito 1, concessa in comodato d'uso dal Comune sin dal 1997.

Preso atto sia della nota del Comune sia di quella della pro loco, la Sezione richiedeva al Comando della

Polizia Locale di Putignano specifica nota informativa, accompagnata da documentazione fotografica, per relazionare circa l'effettiva attuale ubicazione della sede dell'associazione pro loco all'indirizzo indicato nonché l'adeguatezza e l'idoneità dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali.

Il **Comando di Polizia Locale di Putignano** trasmetteva il **verbale di constatazione dei luoghi** del 02.03.2022, prot. n. 60/2022, prot. n. 14907 R.G., acquisito agli atti al prot. n. AOO_056/07/03/2022/0000739, con cui si conferma l'esistenza di una sede pro loco attrezzata ad ufficio, munita dei minimi essenziali strumenti di telecomunicazioni, idonei a favorire la promozione turistica. Tale sede, a parere degli agenti di polizia locale che hanno effettuato il sopralluogo, appare idonea agli scopi sociali dell'associazione e gli stessi confermavano l'indirizzo di Corso Garibaldi 23. In seno a tale verbale, il presidente pro tempore dell'associazione rilasciava dichiarazione in cui, in particolare, sottolineava di essere in attesa di determinazioni da parte dell'amministrazione comunale circa la consegna di una nuova sede più appropriata e meno onerosa per le casse dell'associazione. Il presidente, inoltre, richiama gli accordi pregressi con l'amministrazione comunale che consentiranno, nel più breve tempo, di ritornare nella vecchia sede storica di piazza Plebiscito 1.

Con nota prot. n. AOO_056-0000912 del 22/03/2022, la scrivente Sezione, in riscontro alla nota inviata, in nome e per conto del presidente della pro loco di Putignano, dall'Avv. Adriana Romanazzi, acquisita agli atti al prot. n. AOO_056/PROT/10/03/2022/0000781, con cui si ribadisce la richiesta di conferma di iscrizione all'albo regionale delle pro loco della predetta associazione, rilevava che il procedimento di revisione triennale dell'albo regionale delle pro loco è stato definito con le determinazioni dirigenziali n. 25 del 17 febbraio 2022 e n. 29 del 24 febbraio 2022, specificando che in seno al contenuto di quest'ultimo atto si è previsto che a seguito dell'ulteriore attività istruttoria ancora in itinere riguardante la pro loco di Putignano con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla definizione della posizione della stessa. Ciò premesso, **si richiedevano all'associazione chiarimenti e/o integrazione documentale** al fine di adottare l'opportuna determinazione dirigenziale a conclusione del procedimento di revisione dell'albo.

In riscontro alle suddette richieste, **l'associazione pro loco Putignano**, con nota acquisita al prot. n. AOO_056/07/04/2022/0001226, **forniva i chiarimenti richiesti.**

A seguito del sopralluogo effettuato presso la nuova sede sociale prendevano il via diverse **interlocuzioni con l'amministrazione comunale** per acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti circa l'operato dell'associazione pro loco sul territorio e, in particolare, circa i rapporti intercorrenti tra l'ente comunale e l'associazione per meglio comprendere taluni passaggi riportati nell'ambito della documentazione acquisita. Relativamente a tali interlocuzioni, l'amministrazione comunale provvedeva a trasmettere, con nota prot. n. 20840 del 30.03.2022, acquisita agli atti al prot. n. r_puglia/AOO_056/30/03/2022/0001078, due note inviate dall'associazione pro loco al Comune di Putignano.

Al termine delle interlocuzioni avviate con l'amministrazione comunale, la Sezione, con nota prot. AOO_056/0002797 del 04.08.2022, forniva riscontro alla predetta nota del Comune.

Preso atto che

in base alla documentazione acquisita, all'esito dell'attività istruttoria effettuata, con nota prot. n. AOO_056/0003257 del 15.09.2022 la Sezione notificava alla pro loco di Putignano **preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/90 dell'istanza di conferma di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco.**

Con nota del 22.09.2022, acquisita al prot. n. 3362 del 26.9.22, lo studio legale Romanazzi e la pro loco Putignano **ribadivano la richiesta di conferma di iscrizione all'albo regionale, chiedendo di essere personalmente sentiti in occasione di un incontro finalizzato a chiarire e ad approfondire i profili evidenziati nella corrispondenza intercorsa.**

In data 25.10.2022 si svolgeva presso gli uffici della Sezione **riunione in cui il presidente della pro loco provvedeva a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti** relativamente a quanto rappresentato nella

precedente corrispondenza intercorsa. A seguito di tale riunione, con note acquisite agli atti al prot. n. 3960 del 14.11.22, sia lo studio legale Romanazzi sia il presidente della pro loco **confermavano i chiarimenti e gli approfondimenti forniti in occasione della precedente riunione.**

Preso atto della suddetta documentazione e dei chiarimenti forniti, **si ritiene che non sussistano i presupposti sanciti dall'articolo 10 della legge regionale n. 25/2018 per procedere alla cancellazione della pro loco di Putignano dall'albo regionale e pertanto si possa adottare provvedimento di conferma di iscrizione al suddetto albo nell'ambito del procedimento di revisione triennale.**

Ciò premesso,

si propone al Dirigente di Sezione l'adozione del consequenziale provvedimento di conferma di iscrizione all'albo regionale dell'associazione turistica pro loco di Putignano.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e ss.mm. e ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di confermare l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia dell'Associazione Turistica pro loco di Putignano, con sede in Corso Garibaldi 23, 70017 Putignano;

- di aggiornare opportunamente i dati contenuti nell'albo regionale delle pro loco di Puglia, pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Puglia;

- di fare salva l'adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;

- di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato alla pro loco interessata e al relativo Comune;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10 giorni.
- si compone di n. 7 pagine.

Il presente atto concorre all'obiettivo operativo 2.3.2 "Revisione Albo regionale delle Associazioni pro loco di cui alla L.R. 25/2018".

Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)

Il sottoscritto attesta che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.
RUP
(dott. Antonio Longo)